

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 4603 R | 7 febbraio 1997 | ISTITUZIONI |

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 4 dicembre 1996 concernente l'iniziativa parlamentare 1°
ottobre 1996 presentata nella forma elaborata dall'on. Matteo Baggi e
confirmatari per la modifica dell'art. 119bis del Codice di procedura civile**

1. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA

L'art. 280 CPC, modificato nel 1987, prevede, nell'ambito delle procedure ordinarie, che le parti, una volta esperita l'istruttoria, possano rinunciare a comparire all'udienza per il dibattimento finale, inviando alla pretura un allegato conclusionale scritto. Secondo la regolamentazione precedente le parti dovevano invece comparire obbligatoriamente dinanzi al giudice, pena la decadenza della possibilità di esprimere le loro conclusioni finali sulla causa. La modifica si era resa opportuna, siccome il dibattimento finale aveva perso molto significato, limitandosi le parti ad una comparsa formale e fugace, con l'unico scopo di verbalizzare la consegna agli atti dell'allegato scritto, che veniva annesso al verbale. Gli iniziativaisti hanno giustamente sottolineato che detta possibilità non è però prevista nell'ambito delle procedure speciali, di modo che le parti sono costrette a presentarsi al dibattimento finale, con l'unico scopo di presentare l'allegato scritto, come succedeva per le procedure ordinarie prima della modifica del 1987. Ciò comporta una perdita di tempo sia per le parti, sia per il giudice, senza che la presenza in aula si trasformi in un apporto concreto di elementi aggiuntivi per la causa, se non quanto già contenuto nell'allegato scritto. Gli iniziativaisti propongono pertanto l'aggiunta di un nuovo capoverso all'art. 119 bis CPC, che introduca la medesima regola prevista per la procedura ordinaria anche per quelle speciali, ritenuto che la differenziazione attuale non ha ragione d'essere ed è contraria ad un principio di razionalizzazione e semplificazione.

2. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

L'esecutivo, interpellati in merito anche i pretori, ha aderito all'iniziativa, sottolineando però l'opportunità di non limitare il cambiamento alle procedure speciali, ma di estenderlo a quelle inappellabili. Anche in questo ambito la norma in questione potrebbe infatti esplicare effetti positivi, sia dal punto di vista delle parti, che del giudice. Il CdS propone pertanto l'introduzione nel codice di procedura civile di una norma, sub art. 119a cpv. 3, che preveda per tutte le procedure, nessuna esclusa, la possibilità di rinuncia al dibattimento finale, a favore della consegna al pretore di un memoriale scritto. Il nuovo capoverso crea pertanto un perfetto parallelismo con l'art. 280 CPC che regola la procedura ordinaria.

Il CdS propone inoltre una modifica dell'art. 204 cpv. 2 CPC, che prevede, nel caso in cui un documento di cui una parte intende servirsi in causa, sia andato perso, sia stato sot-

tratto o sia divenuto illeggibile, la sua sostituzione, tra l'altro, con il giuramento della parte stessa. La medesima norma recita che lo stesso deve essere prestato secondo la formula del giuramento decisorio di cui all'art. 266 CPC, che tuttavia è stato abrogato dal Gran Consiglio nel gennaio del 1996. L'esecutivo propone pertanto di utilizzare la formula di cui all'art. 208 CPC previsto per il giuramento di edizione, debitamente adattato e già applicato per analogia ad altri casi.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione, sentito pure il parere dell'on. M. Baggi, ritiene che l'iniziativa sia opportuna e pienamente giustificata. In effetti non vi è alcun motivo logico e razionale per cui sia sostenibile una regolamentazione diversa per la procedura ordinaria rispetto alle altre, con riferimento specifico al dibattimento finale. Con ogni probabilità la regolamentazione diversa è semplicemente il frutto di una svista occorsa nell'ambito della revisione del CPC del 1987. Se è infatti vero che esiste una differenza fondamentale tra la procedura ordinaria e le altre, è altrettanto vero che, con stretto riferimento al dibattimento finale, la stessa non sussiste. Nell'ambito di detta udienza le parti si limitano infatti ad un'esposizione riassuntiva all'attenzione del pretore delle singole posizioni, abbinando le risultanze dell'istruttoria alle allegazioni scritte. E' molto inusuale dettare dette conclusioni a verbale in sede di udienza, mentre la prassi corrente è quella di allestire un riassunto scritto da anettere al verbale. Non ha pertanto alcun significato recarsi in udienza, consegnare il memoriale e firmare il verbale, quando il tutto può essere esperito per posta. La norma procedurale prevede pur sempre che le parti che lo desiderano possano comunque mantenere il dibattimento, nei casi particolari ove si giustifichi, per qualunque motivo, la comparsa dinanzi al pretore. La soluzione proposta dagli iniziativaisti e fatta propria dal CdS viene pertanto sottoscritta dalla Commissione della legislazione, anche in un'ottica di razionalizzazione e snellimento del lavoro dei pretori, notoriamente sovraccarichi.

L'ulteriore modifica proposta dal Consiglio di Stato e meglio dell'art. 204 cpv. 2 CPC, è del tutto evidente, a seguito dell'abolizione del giuramento decisorio. La formula del giuramento di edizione, debitamente adattata, appare dunque una soluzione adeguata. Per questo motivo la proposta di modifica viene sottoscritta anche dalla Commissione della legislazione.

4. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni espresse ai capitoli che precedono, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa in oggetto e l'ulteriore modifica del CPC proposta dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Michela Ferrari-Testa, relatrice
Baggi - Bergonzoli S. - Bernasconi -
Bobbià - Carobbio Guscelli - Ermotti-Lepori -
Genazzi - Lepori Colombo - Marzorini -
Nova - Pantani - Verda

Disegno di

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 dicembre 1996 n. 4603 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

Il Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971, è modificato come segue:

Art. 119a (ex art. 119bis) cpv. 3 (nuovo)

Riassunto scritto
e conclusioni scritte

³Nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, con il consenso del giudice, le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.

Art. 204 cpv. 2

Distruzione di
documenti

²Il giuramento viene prestato secondo la formalità, adattata alle circostanze, prevista per il giuramento di edizione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

